

(N. 1919)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

Provvidenze a favore della produzione della canapa.

ONOREVOLI SENATORI. — La coltivazione della canapa che, prima dell'ultimo conflitto, interessava circa 90.000 ettari con una produzione media, conferita all'ammasso obbligatorio, di oltre un milione di quintali di fibra, è andata gradatamente restringendosi fino ad arrivare ai 35.000 ettari circa coltivati nell'ultima campagna, che ha registrato una produzione aggirantesi sui 350.000 quintali.

Le cause principali di questa contrazione di investimenti vanno ricercate nell'insufficiente remunerazione offerta dalla canapa alle

aziende coltivatrici, che spesso non riescono a coprire neppure il costo di produzione, e ciò, naturalmente, in conseguenza della necessità di contenere i prezzi di vendita all'industria nazionale trasformatrice ad un livello che consenta a questa di sostenere la concorrenza dei manufatti di fibre estere, i cui prezzi di mercato risultano notevolmente inferiori a quelli della canapa.

Occorre, peraltro, tener presente che tale differenza di prezzo dipende esclusivamente da fattori che determinano, per le fibre estere,

una minore incidenza dei costi di produzione; infatti essa è particolarmente sensibile per il lino, che nei paesi di origine gode di sovvenzioni governative che variano dal 35 al 40 per cento del suo valore commerciale, e per le fibre esotiche (iuta, sisal, ecc.) che, per ovvie ragioni, fra cui preminente il minor costo della mano d'opera indigena, presentano oneri di produzione di gran lunga inferiori a quelli europei.

Indubbiamente il perdurare di una situazione del genere, che minaccia di provocare l'abbandono di una produzione tradizionale che attualmente è fonte di lavoro per 200.000 lavoratori agricoli e per circa 25 mila operai dell'industria coinvolge problemi di delicato rilievo politico e sociale che meritano un attento esame da parte del Governo.

Occorre innanzi tutto premettere che la fibra di canapa deve ritenersi tuttora insostituibile per alcune utilizzazioni industriali e di ciò fanno fede le costanti richieste di acquisto, e spesso per quantitativi cospicui, avanzate da parte di industrie estere che pure avrebbero larghe possibilità di approvvigionarsi di fibre concorrenti a prezzi inferiori; tanto più notevole appare questo interessamento ove si consideri che la nostra canapa, in dipendenza delle maggiori spese di trasporto e consegna, viene a costare all'estero circa il 15 per cento in più del prezzo praticato all'interno.

Per quello che più particolarmente riguarda la nostra industria è evidente che la scomparsa della coltivazione della canapa (anche a voler prescindere per mera ipotesi dalle gravi ripercussioni che ciò comporterebbe in settori industriali che fabbricano o utilizzano esclusivamente manufatti di tale fibra) porterebbe alla necessità di dover sostituire la fibra mancante, mediante importazioni di altre fibre dall'estero, con conseguenze valutarie facilmente intuibili.

Dalla sommaria esposizione di cui sopra può fondatamente concludersi che dal punto di vista tecnico, sia agricolo che industriale, come anche sotto gli aspetti sociali ed economici generali, appaia indispensabile fare ogni sforzo per mantenere la coltura della canapa ad un livello che consenta una produzione annua di almeno 400-500 mila quintali. Tale scopo

si ritiene possa essere raggiunto potenziando iniziative intese a conseguire, mediante lo studio e l'applicazione di sistemi e di processi tecnici più progrediti, una maggiore produttività delle superfici investite a canapa ed una riduzione dei costi di produzione e di conservazione della fibra.

Si deve far presente che da parte dell'organizzazione economica dei produttori di canapa è già stata iniziata una efficace e concreta azione per il raggiungimento degli scopi suddetti; degna di speciale menzione appare senza altro un'iniziativa, già largamente ed accuratamente sperimentata con risultati tecnici ed economici particolarmente confortanti, intesa a sostituire gli attuali sistemi di macerazione, molto costosi, con un processo di macerazione chimica, che dovrebbe consentire una notevole economia di spesa.

Come vedesi occorre impostare o proseguire l'attuazione di programmi, dai quali è lecito attendere risultati che consentiranno il rafforzamento della nostra canapicoltura; dovendosi, peraltro, considerare che gli effetti concreti di tale azione potranno verificarsi in un periodo di tempo per certo non inferiore a 3 anni, appare necessario che durante questo periodo il settore venga assistito con particolari provvidenze governative.

Tale necessità è stata già da tempo avvertita ed ha dato luogo anche a proposte di interventi di iniziativa parlamentare.

Si ritiene che l'attuale stato di disagio del settore canapiero possa essere superato mediante un contributo dello Stato di complessive lire un miliardo e 800 milioni ripartito in tre esercizi.

Alle necessità di cui sopra si provvede con l'unito di disegno di legge, il quale (articolo 4) prevede anche l'esenzione del Consorzio nazionale produttori canapa dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, per considerazioni che traggono fondamento dalla natura stessa e dai compiti dell'organismo suddetto.

Va considerato, infatti, che ragioni superiori, anche di delicato rilievo politico e sociale hanno reso indispensabile di disporre, a suo tempo, e di conservare tuttora per la canapa il regime di ammasso obbligatorio e totalitario, ponendo lo Stato nella necessità di provvedere alla costituzione di un apposito en-

te a carattere pubblicistico, che raccogliesse e immagazzinasse il prodotto, ne trattasse la vendita e curasse il versamento al conferente del ricavo della vendita stessa, dopo aver dedotte le spese di gestione.

Queste sono le finalità ed il sistema funzionale del Consorzio canapa che, nei riguardi dell'ammasso, ha assunto i compiti e la veste giuridica del cessato Ente economico delle fibre tessili, il quale, per la legge istitutiva del 18 maggio 1942, n. 566, assumeva la particolare e significativa figura (articolo 3) di « organo ausiliario » del Ministero dell'agricoltura; carattere questo che indubbiamente deve attribuirsi anche al Consorzio Canapa nell'attuale struttura.

Ora il pagamento dall'imposta di ricchezza mobile da parte del Consorzio porterebbe di conseguenza che, per la realizzazione di una disciplina obbligatoria disposta e voluta dallo Stato per ragioni superiori e non gradita a molti produttori — come fanno fede i numerosi tentativi di evasione che gli appositi servizi di vigilanza debbono di continuo reprimere — gli agricoltori, non soltanto sarebbero tenuti, come infatti lo sono, a sostenere le spese occorrenti per la gestione e per la costi-

tuzione dei beni strumentali necessari alla materiale esecuzione della disciplina imposta-gli, ma verrebbero anche tassati per una parte di quelle disponibilità che, pur spettando ad essi come conguaglio di prezzo, ad essi vengono invece per legge sottratti per una finalità di interesse superiore.

La questione diventa ancora più insostenibile ove si consideri che le suddette disponibilità, trattenute al centro, e che fanno parte del prezzo di ricavo della canapa, ove venissero versate al produttore costituirebbero un reddito agricolo non soggetto all'imposta di ricchezza mobile; non si vede, quindi, come logicamente possa affermarsi che le stesse disponibilità sottratte obbligatoriamente agli agricoltori, per fini di interesse generale, possano divenire tassabili, facendo sì che lo stesso produttore, oltre al fatto del diminuito ricavo, abbia a subire anche quello di un'imposta che necessariamente viene a gravare su lui medesimo.

Per le considerazioni sopra esposte sembra pertanto indispensabile esentare esplicitamente il Consorzio Canapa, e cioè, in definitiva, i produttori della fibra, dal pagamento dell'imposta in questione.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, e di lire 300 milioni per l'esercizio 1959-60, al fine di conseguire, mediante lo studio e l'applicazione di sistemi e di processi tecnici più progrediti, una maggiore produttività delle superfici investite a canapa ed una riduzione dei costi di produzione e di conservazione della fibra.

Art. 2.

Gli stanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono utilizzati per l'erogazione di contributi nella spesa inerente ad iniziative anche a carattere generale, intese a conseguire gli scopi di cui al citato articolo 1, ed attuate non anteriormente al 1° luglio 1956.

I contributi suddetti possono essere corrisposti ai produttori agricoli di canapa, singoli od associati, nonchè ad enti ed istituti di sperimentazione. Nel caso che i contributi riguardino iniziative a carattere generale, l'erogazione potrà essere effettuata a favore dei produttori in base alla quantità di canapa conferita.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, per ciascuno esercizio, stabilisce con proprio decreto, da emanare di intesa con il Ministro

per il tesoro, le norme relative alla erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per l'applicazione della presente legge, è autorizzato a concedere anticipazioni, mediante aperture di credito entro il limite di lire cento milioni, a favore del Presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa, per tramite del quale potrà essere effettuata la erogazione dei contributi suddetti.

Il Presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio assume la veste di funzionario delegato per tutti i conseguenti effetti previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 4.

Il Consorzio nazionale produttori canapa è esente dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di 750 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.